

NEWS

QUALCHE IDEA PER IL SISTEMA BANCARIO



In sintesi, i principi ispiratori della risoluzione approvata dal Parlamento europeo, vertono:

- sulla riduzione dei rischi bancari, per garantire un' idonea concorrenza e distinguere le attività creditizie relative ai pagamenti, depositi e servizi all'utenza, da quelle rischiose connesse alle attività d'investimento e/o di speculazione delle banche;

- sul miglioramento della "governance" societaria per realizzare strutture organizzative trasparenti;

- sul rafforzamento delle responsabilità del sistema per attuare efficaci meccanismi di risanamento e risoluzione delle crisi;

- nel consentire alle banche di poter fallire quando la situazione diventi insostenibile ed evitare salvataggi a carico dei contribuenti;

- nel garantire i depositi ed i servizi creditizi verso i clienti, indipendentemente dalle perdite finanziarie derivanti dalla liquidazione o dall'insolvenza delle banche;

- nello stabilire un' idonea capitalizzazione e liquidità del sistema in funzione delle attività svolte;

- nel separare i bilanci, delle attività creditizie e di deposito dalle attività di negoziazione e di investimento non fondamentali, all'interno od all'esterno di un gruppo bancario.

LA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il 3 Luglio di quest'anno, il Parlamento europeo ha approvato, con 528 voti a favore e 87 contrari, la risoluzione 2013/2021(INI) per realizzare un profondo cambiamento del sistema bancario dell'unione europea.

L'Autrice della risoluzione, Arlene McCarthy, ha dichiarato:

“ Questo voto è un chiaro segnale a favore di una vera riforma della struttura delle banche in Europa. Chiediamo che i servizi bancari essenziali per l'economia reale siano separati dalle attività eccessivamente rischiose degli azionisti e degli investitori. I risparmiatori ed i consumatori non dovranno più pagare per i rischi eccessivi che le banche si prendono con i loro soldi. I contribuenti non dovranno poi essere l'ultima spiaggia per salvare le banche. Abbiamo bisogno di una riforma che porti ad un sistema bancario stabile, efficace, sicuro ed efficiente, che andrà ad operare in un'economia di mercato competitiva per servire l'economia reale”



ALCUNI POSSIBILI INTERVENTI NEL SISTEMA CREDITIZIO ITALIANO

In attesa che la risoluzione parlamentare europea produca i propri effetti con una proposta legislativa da parte della Commissione europea, qualche riflessione in Italia si potrebbe fare. Molti sono gli aspetti su cui si potrebbe intervenire, ma per non anticipare il delinearsi di una più organica normativa europea, alcune azioni si potrebbe mettere in campo.

Qualche esempio:

- il problema dell' "anatocismo";
- la portabilità dei conti correnti bancari. E' stata realizzata quella sui "mutui";
- un nuovo parametro di calcolo del tasso di usura;
- la vigilanza delle Fondazioni bancarie;
- la separazione delle attività caratteristiche delle banche con quelle d'affari.

Sono solo alcuni spunti di riflessione su cui ci soffermeremo brevemente.

Perché non modificare l'art.120 del Testo Unico Bancario (T.U.B.) per stabilire, definitivamente, la illegittimità del fenomeno dell' "anatocismo"? Con il sistema, in uso, vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale, i così detti interessi composti (o meglio, gli interessi sugli interessi). Gli interessi vengono conteggiati dalla Banca in ogni trimestre, riportati nell'estratto conto, ed utilizzati nel trimestre successivo come "nuovo debito" sul quale calcolare gli ulteriori interessi. Questa prassi è già vietata già dal nostro codice civile che con l'art.1283 stabilisce: "*In assenza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza ...*". La giurisprudenza ha più volte chiarito la portata della norma e che non può farsi rientrare negli "usi contrari" il cosiddetto "uso di piazza", richiamato dalle Banche per giustificare la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, inserita nei contratti di conto corrente. Nonostante i giudici di merito ne ribadiscano costantemente il divieto di applicazione, di fatto, molte Banche continuano a capitalizzare periodicamente gli interessi. Un chiaro intervento legislativo potrebbe risolvere il problema e ridurre od eliminare il contenzioso su tali problematiche.

Quanti problemi crea all'utente la fase di chiusura di un conto corrente e la riapertura con altra banca ? **La portabilità di un conto**

corrente. L'art. 120-bis T.U.B., pur escludendo spese e penalità per l'esercizio del recesso, nulla stabilisce in merito alle modalità di chiusura del rapporto negoziale (adempimenti, domiciliazioni bancarie, tempi da rispettare, documenti da riconsegnare, carte elettroniche, etc.). Le banche possono organizzarsi per utilizzare una prassi comune o regolamentare, ma l'intervento di una norma primaria potrebbe definirne le procedure in un'ottica di piena garanzia per i cittadini. Una procedura che miri ad essere agevole e trasparente, e che non imponga al correntista eccessivi oneri amministrativi ed economici. La Commissione europea ha pubblicato, recentemente, una proposta di direttiva proprio con riguardo a detto servizio. Niente di nuovo, quindi, sotto il sole.

Per l'esecuzione temporale della procedura di trasferimento, così come previsto nella proposta di direttiva europea, si potrebbero fissare quattordici giorni che sono raddoppiati nel caso in cui il servizio di portabilità sia richiesto tra istituti bancari aventi sede in diversi Stati membri dell'Unione Europea. In caso di mancato rispetto di detti termini, da parte degli Istituti bancari, il cliente viene garantito con un minimo ristoro (salvo provare il maggior danno), identificando come riferimento la banca d'origine, che potrà tuttavia rivalersi nei confronti della banca di destinazione ove il ritardo sia a quest'ultima imputabile.

Oggi il **tasso di usura**, così come modificato da decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70, c.d. 'decreto sviluppo', viene calcolato aumentando il tasso medio (TEGM - tassi effettivi globali medi applicati dalle Banche e rilevati sul mercato dalla Banca d'Italia) di un quarto, a cui si aggiunge un margine fisso di ulteriori quattro punti percentuali. In ogni caso, la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Attualmente (rilevazione Banca D'Italia sino al 30 Settembre 2013), mentre il tasso BCE a favore delle Banche (interessi che le banche pagano alla banca centrale europea per finanziarsi) è sceso allo 0,5% la soglia del tasso di usura minimo in Italia è salita all'8,6% (es. mutui a tasso variabile) ed altri tassi in relazione al tipo di operazione.



ULTIMA RILEVAZIONE DEL TASSO DI USURA - BANCA D'ITALIA AL 30 SETTEMBRE 2013



Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE

Roma, 25 giugno 2013

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 24 giugno 2013, ha emanato i tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura n. 108 del 1996 in vigore per il periodo 1° luglio - 30 settembre 2013 (cfr. tabella allegata). I tassi soglia sono stati calcolati secondo il meccanismo introdotto dal decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70 in vigore dal 14 maggio scorso⁽¹⁾.

Le segnalazioni sono inviate dagli intermediari alla Banca d'Italia e tengono conto delle Istruzioni per la rilevazione emanate nell'agosto 2009 e delle risposte ai quesiti pubblicate sul sito della Banca⁽²⁾ nonché dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella nota metodologica al Decreto del 24 dicembre 2009.

Come previsto dall'art. 2 della legge 108/1996, si è tenuto conto delle decisioni di politica monetaria assunte dalla BCE per apportare sui tassi rilevati una correzione al ribasso pari alla media delle variazioni del tasso BCE negli ultimi due trimestri (-15 basis point).

I tassi effettivi globali medi (TEGM) registrati nel primo trimestre del 2013 evidenziano per la maggior parte delle categorie un decremento. Le variazioni più consistenti segnalate dagli intermediari sono le seguenti:

- sono in diminuzione i tassi dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione fino a 5.000 (-68 bp), del leasing immobiliare a tasso fisso (-45 bp) e a tasso variabile (-28 bp), dei mutui a tasso fisso e variabile (per entrambi -33 bp);

- risultano invece in aumento i tassi del factoring fino a 50.000 (+71 bp).

Con riferimento ai compensi complessivamente pagati ai mediatori, comprensivi degli oneri direttamente a carico dei clienti (già inclusi nel calcolo del TEG) e di quelli sostenuti dagli intermediari, si riportano i dati medi di sistema per il primo trimestre 2013, aggregati in tre categorie di operazioni.

In proposito, si rammenta che la legge 108/1996 prevede il reato di mediazione usuraria nel caso in cui gli oneri sostenuti "avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto [...] all'opera di mediazione"⁽³⁾. La rilevazione statistica evidenzia una notevole variabilità dei compensi percepiti, a volte determinata dalle differenti attività svolte dai mediatori per ciascuna tipologia di finanziamento.

¹ Ai fini della determinazione delle soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96 e del d.l. 70/2011, ai tassi medi rilevati aumentati di un quarto si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

² Le Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf). Le risposte ai quesiti si trovano sul sito della Banca d'Italia nella pagina "Contrasto all'usura" (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf).

³ La legge non stabilisce un parametro massimo per gli oneri di mediazione, diversamente da quanto avviene per i tassi effettivi globali medi.

Compenso di mediazione percepito dai soggetti iscritti all'albo dei Mediatori Creditizi ex art. 16 della L. 108/96
percentuale sul capitale finanziato - dato medio ponderato per il numero di operazioni concluse
tramite mediatori nel periodo 1 gennaio - 31 marzo 2013

Finanziamenti alle imprese (*)	1,09 %
Finanziamenti alle famiglie (**)	4,63 %
Mutui ipotecari	2,08 %

(*) Include, tra l'altro, aperture di credito, anticipi e sconti, factoring, leasing; sono esclusi i mutui ipotecari.
(**) Include, tra l'altro, i crediti personali, finalizzati, revolving e le cessioni del quinto dello stipendio e della pensione; sono esclusi i mutui ipotecari.

TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI RILEVATI AI SENSI DELLA LEGGE 108/96 PERIODO DI APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO 2013 FINO AL 30 SETTEMBRE 2013

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO in unità di euro	TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI su base annua	TASSI SOGLIA su base annua
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000	11,39	18,2375
	oltre 5.000	10,16	16,7000
Scoperti senza affidamento	fino a 1.500	15,92	23,9000
	oltre 1.500	15,21	23,0125
Anticipi e sconti	fino a 5.000	8,74	14,9250
	da 5.000 a 100.000	7,93	13,9125
	oltre 100.000	5,48	10,8500
Factoring	fino a 50.000	7,07	12,8375
	oltre 50.000	4,14	9,1750
Crediti personali	intera distribuzione	12,08	19,1000
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese	intera distribuzione	10,47	17,0875
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a 5.000	11,58	18,4750
	oltre 5.000	11,64	18,5500
Leasing autoveicoli e aeronavali	fino a 25.000	8,60	14,7500
	oltre 25.000	7,79	13,7375
Leasing immobiliare a tasso fisso	intera distribuzione	6,93	12,6625
	Leasing immobiliare a tasso variabile	intera distribuzione	5,07
Leasing strumentale	fino a 25.000	9,20	15,5000
	oltre 25.000	6,44	12,0500
Credito finalizzato	fino a 5.000	12,19	19,2375
	oltre 5.000	10,15	16,6875
Credito revolving	fino a 5.000	17,04	25,0400
	oltre 5.000	12,13	19,1625
Mutui a tasso fisso	intera distribuzione	5,09	10,3625
	Mutui a tasso variabile	intera distribuzione	3,68

Con l'applicazione, quindi, degli attuali tassi medi, il nuovo metodo avvantaggia gli istituti di credito e le società finanziarie che possono usufruire di margini più ampi nella determinazione degli interessi passivi da applicare ai prestiti. In pratica, questo implica che la soglia limite degli 8 punti, relativi alla differenza tra detta soglia ed il tasso medio, teoricamente a favore dei consumatori, scatterebbe solo per un TEGM superiore, grosso modo, al 16%, non attuale né, al momento, ipotizzabile in aumento, vista la politica della BCE di applicare il basso costo d'acquisto del denaro, da parte delle banche, per favorire, anche, la riduzione del prezzo nell'erogazione del credito.

Per riequilibrare tale meccanismo di calcolo e renderlo più adeguato e proporzionato alle oscillazioni del tasso BCE, sarebbe interessante rideterminare il tasso di usura aumentando il tasso medio (TEGM), proprio sulla base del tasso BCE. Se non altro per creare una logica proporzione tra il costo del denaro sopportato dalle banche e quello del tasso di usura applicato ai clienti, fermo restando il limite di otto punti sulla differenza tra detto limite e il tasso medio.

E le **Fondazioni bancarie**? La storia è lunga, ma i recenti episodi che hanno visto un negativo rapporto di alcune Fondazioni con le banche partecipate non può considerarsi come modello da seguire, creando profili di forte disarmonia con la legge regolatrice. Vi sono, oggi, le condizioni per una riflessione per un intervento equilibrato, mirato a prevenire il rischio evitando misure radicali e far valere gli indubbi meriti che molte Fondazioni hanno acquisito nel tempo.

Nel ripercorrere, rapidamente, la storia. Le fondazioni di origine bancaria sono persone giuridiche private senza fini di lucro e con la legge-delega 30 luglio 1990 n. 218 (c.d. legge Amato) con la missione di perseguire valori collettivi e finalità di utilità generale. Il d. lgs. 20 novembre 1990 n. 356, al titolo III, attuò il processo di trasformazione degli enti bancari in società per azioni, sotto il controllo di fondazioni, le quali, successivamente, avrebbero dovuto collocare le proprie azioni sul mercato. Le fondazioni bancarie divennero delle "holding", che gestivano il pacchetto di controllo della banca

partecipata, ma senza poter esercitare attività bancaria. Il reddito delle Fondazioni era rappresentato dai dividendi, relativi alla quota detenuta nella banca partecipata, per essere utilizzati verso il pubblico interesse e l'utilità sociale. Con il d.lgs. 17 maggio 1999 n. 153, sul riordino delle c.d. fondazioni bancarie, "la legge Ciampi", affermava il principio che le fondazioni dovessero operare nel mondo non-profit, pur potendo conservare una certa vocazione economica, sempre nell'ambito degli scopi non lucrativi. Quindi, da un lato investitori istituzionali nelle banche ed in altri settori, dall'altro di enti non-profit.



Alle fondazioni di origine bancaria era vietato di esercitare il controllo diretto di banche ed attività non strumentali. Inoltre, i membri degli organi direttivi delle Fondazioni non potevano essere nominati membri del consiglio di amministrazione delle società bancarie partecipate.

Con la "riforma Tremonti" nel 2001 (Legge finanziaria per il 2002), ci si allontana dal concetto della "Fondazione statunitense", cui sembravano ispirarsi i precedenti legislatori e viene introdotto il controllo e gli indirizzi operativi e strategici delle fondazioni, con l'avvento nei consigli degli esponenti politici degli enti pubblici territoriali.

Nel 2012 l'Associazione di fondazioni e di Casse di risparmio s.p.a. (ACRI) ha approvato la Carta delle fondazioni con cui si autoregola, fissando i principi che le fondazioni di origine bancaria associate si impegnano a perseguire. La Carta interviene sulla governance, sulle attività istituzionali da seguire, sulla gestione del patrimonio nonché sull'autonomia delle fondazioni prevedendo l'ineleggibilità negli organi delle fondazioni per chi rivesta o sia candidato ad incarichi politici.

Anche, la Commissione europea si è attivata presentando una proposta di Statuto della fondazione europea, al fine di sostenere gli scopi della pubblica utilità in tutta l'Unione europea. Tra i vari requisiti richiesti, una fondazione dovrà dimostrare le proprie attività di pubblica utilità ed il possesso di un patrimonio minimo.

Ora proprio nell'ottica di una maggiore salvaguardia del patrimonio, delle attività d'impresa e del permanere di partecipazioni delle Fondazioni nelle banche, sembrerebbe utile allineare la vigilanza sulle Fondazioni bancarie a quella degli Istituti di credito partecipati.

Pertanto, in attesa che si realizzino gli interventi della UE, perché non modificare il comma 1, art. 52 del Decreto Legge 31/05/2010, n. 78? Sottoporre alla vigilanza della Banca d'Italia le Fondazioni che partecipino, direttamente o indirettamente a società bancarie o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato od accordi in qualunque forma stipulati, vietando, naturalmente, alle stesse Fondazioni, di poter partecipare al capitale della Banca d'Italia. Mantenere, come in corso, il controllo del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) su quelle Fondazioni che hanno staccato il "cordone ombelicale" con i rispettivi Istituti di Credito.

CHE DIRE



L'augurio è che il nostro legislatore possa essere un precursore della risoluzione del Parlamento europeo. Ogni tanto, qualcosa a casa nostra si può fare.